

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2002 - Deliberazione N. 4818 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - **Approvazione delle linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico - Formulazione dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, N. 55 (con allegati).**

Allegato

Linee guida in materia di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico

Art. 1

Ambito di intervento

Nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Regionale, di seguito Piano, strumento di programmazione attraverso il quale, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, si perseguono gli obiettivi previsti dall'art. 5 della L. 10/1991, in armonia con i decreti legislativi n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali), n. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e n. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale) che, con riferimento al Protocollo di Intesa tra le Regioni del 5 giugno 2001, assume la valenza di Piano Energetico Ambientale, la Regione Campania emana le seguenti linee guida di politica regionale di sviluppo sostenibile nel settore energetico, con particolare riferimento alla produzione dell'energia elettrica, anche con finalità di indirizzo agli Enti Locali ed a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Articolo 2

Obiettivi della politica energetica regionale di sviluppo sostenibile

Obiettivo primario della politica energetica della Regione Campania è la riduzione del deficit del proprio bilancio energetico. Il programma di riequilibrio prevede nel contempo interventi nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica.

Tali interventi saranno operati in sintonia con le esigenze di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal protocollo di Kyoto e, più in generale tutelando complessivamente l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

A tal fine è prevista l'individuazione di aree omogenee per l'energia (sia in produzione che in utilizzazione), nell'ambito delle quali possa sussistere un equilibrio tra consumi e produzione, e per l'individuazione di corridoi infrastrutturali (per linee elettriche, metanodotti, ecc..) ai fini di minimizzare l'impatto visivo, di salvaguardare la salute pubblica, di razionalizzare ed ottimizzare l'uso dei suoli.

Gli interventi previsti nei rispettivi settori saranno così finalizzati:

Settore dei consumi

- a) incentivare e sensibilizzare l'uso razionale dell'energia;

- b) incentivare l'acquisto competitivo di energia elettrica sul libero mercato attraverso la formazione di Consorzi che aggregino utenze anche con riferimento alle PP.AA. ed alle aziende a forte partecipazione del capitale pubblico;
- c) promuovere ed incentivare, anche attraverso una adeguata politica fiscale, l'impiego di tecnologie ad alto rendimento e basso impatto ambientale, finalizzate al risparmio energetico nel settore civile, industriale e dei trasporti;
- d) pianificare e promuovere un'azione capillare e continua di informazione dell'utenza, attraverso media, convegni ed incontri - dibattito;

Settore della produzione

- a) Incentivare l'impiego delle fonti rinnovabili ed assimilate (ai sensi Art.1 comma 3 - Legge 10 del 1991);
- b) favorire la riconversione e la riqualificazione degli impianti esistenti finalizzate al miglioramento del loro rendimento;
- c) privilegiare l'attivazione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, rispondenti ai seguenti requisiti:
 - c.1) impieganti tecnologie ad alto rendimento, basso impatto ambientale e privilegianti l'impiego dei reflui termici;
 - c.2) compatibili con i vincoli di tutela ambientale e con verifiche d'impatto di tipo "strategico" che tengano conto, cumulativamente, anche delle emissioni prodotte da altre sorgenti inquinanti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia elettrica, ricadenti nell'area oggetto dello studio;
 - c.3) con elevata capacità di utilizzo dell'energia elettrica prodotta, nell'ambito del bacino territoriale in cui è previsto l'insediamento;
 - c.4) aventi valori di potenza installata, di norma, non superiore ai 400 MWe; per i casi in cui la potenza installata risulta avere valori maggiori, bisogna fornire valide e motivate argomentazioni. In particolare, gli interventi finalizzati all'aumento globale della capacità di produzione di energia elettrica saranno complessivamente attuati tenendo conto dei consumi in atto e previsti, nonché delle disponibilità attuali, degli obiettivi di risparmio energetico e delle potenzialità, in modo da garantire il conseguimento ed il mantenimento di un riequilibrio energetico, omogeneo per aree, tra produzione e consumi.

Settore distribuzione

Perseguire obiettivi di potenziamento della distribuzione dell'energia con il miglioramento dell'efficienza delle reti esistenti e con un sistema di nuove reti capace di trasportare i flussi di energia in modo economico, sicuro, continuo e razionale, anche attraverso incentivazioni.

Articolo 3

Linee di indirizzo della politica energetica regionale

Gli obiettivi di cui all'art. 2 saranno perseguiti nell'ambito delle linee di indirizzo di seguito delineate.

- a) La Regione, in attuazione del decreto legislativo n.112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali), promuove e facilita il decentramento

alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di energia, secondo le rispettive funzioni e competenze.

- b) Il Piano indica, tenendo conto dei consumi e delle disponibilità su base regionale e provinciale, le linee di programmazione energetica complessiva della Regione, definendo obiettivi e strategie, quantificando le risorse attivabili e pianificando le azioni operative attraverso le quali tali linee si concretizzano. Il Piano rappresenta, pertanto, lo strumento di pianificazione e programmazione, fondamentale per la Regione per attuare la propria politica di "sviluppo sostenibile" nel settore dell'energetica.
- c) La Regione favorisce la formulazione e l'adozione di protocolli operativi, condivisi tra organismi politici regionali, provinciali e comunali, Enti Pubblici, Associazioni di categoria. Tali strumenti devono prevedere un migliore impiego delle risorse energetiche nei settori di competenza.
- d) La Regione favorirà la creazione di Consorzi, anche con riferimento alle PP.AA. ed alle aziende a forte partecipazione del capitale pubblico, per l'acquisto di energia elettrica sul libero mercato al fine di qualificare gli acquisti. Saranno pertanto perseguiti allargamenti dei bacini di aggregazione, al fine di aumentare la capacità di acquisto e quindi la capacità contrattuale degli stessi utenti sul libero mercato, e sarà incentivata la creazione di strutture di gestione per la qualificazione dei consumi energetici.
- e) Sarà sviluppata un'adeguata azione d'incentivazione e di sensibilizzazione, rispettivamente attraverso erogazioni di contributi finanziari -anche con il ricorso ad un'attenta e possibile politica fiscale- ed ancora mediante attività di informazione e sensibilizzazione, tendenti a privilegiare la realizzazione di progetti per:
 - e.1) l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili disponibili nel territorio regionale;
 - e.2) l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico;
 - e.3) il miglioramento del rendimento degli impianti esistenti, attraverso la riqualificazione e la riconversione;
 - e.4) la realizzazione di impianti di cogenerazione di piccola e media taglia (potenza non superiore a 50 MWe), ove sussistano condizioni tecniche ed ambientali favorevoli affinché il loro esercizio comporti un significativo risparmio energetico rispetto alla produzione separata, come nel caso di: industrie ed Aree di Sviluppo Industriale, strutture ospedaliere, grandi strutture alberghiere, strutture universitarie, complessi residenziali; eventuali zone di sviluppo urbanistico idonee al teleriscaldamento.
- f) La Regione consentirà la costruzione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica nonché l'ammodernamento o il ripotenziamento di impianti esistenti per quanto necessario ad assicurare, con un congruo margine di sicurezza, la copertura del deficit elettrico corrispondente al fabbisogno previsto all'anno 2010, copertura attuata con almeno il 25% di potenza generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia e assimilati.
- g) Premesso che tra gli indirizzi prioritari della Regione vi è anche quello di perseguire l'ammodernamento con eventuale potenziamento degli impianti esistenti, i criteri generali in base

ai quali verranno valutate le proposte di installazione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, fatte salve le valutazioni obbligatorie di compatibilità con l'ambiente e le esigenze del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, sono i seguenti:

- g.1) compatibilità dell'impianto oggetto della valutazione con i vincoli di sostenibilità ambientale strategica e in particolare con i livelli ammissibili di emissioni inquinanti prodotte cumulativamente sia dall'impianto di produzione in oggetto sia da altre sorgenti inquinanti localizzate nell'area di interesse;
- g.2) corrispondenza con le linee di programmazione e pianificazione regionale e locale in materia di attività produttive e di produzione dell'energia elettrica, con particolare riferimento alla fonte primaria impiegata ed alla localizzazione dell'impianto;
- g.3) corrispondenza con i criteri generali previsti dall'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, approvato nella Conferenza unificata del 5.09.2002, nei quali è prevista la valutazione comparativa tra impianti interessanti lo stesso territorio e la verifica dell'adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale;
- g.4) contributo prioritario al riequilibrio del binomio produzione-consumo, ovvero elevata capacità di utilizzo dell'energia elettrica potenzialmente disponibile nell'ambito del bacino territoriale in cui è previsto l'insediamento;
- g.5) livello di integrazione con le destinazioni urbanistiche ed i livelli di infrastrutturazione del sito e delle aree ad esso adiacenti;
- g.6) per impianti di grande taglia, prossimità del sito prescelto alla rete elettrica di trasmissione esistente, tenendo conto di eventuali modifiche/aggiunte di tratti alla stessa con tempi di realizzazione compatibili con la messa in esercizio dell'impianto di produzione proposto;
- g.7) per impianti di grande taglia, alimentati a gas naturale, prossimità del sito prescelto alla rete di distribuzione del gas naturale esistente, tenendo conto di eventuali modifiche/aggiunte di tratti alla stessa con tempi di realizzazione compatibili con la messa in esercizio dell'impianto di produzione proposto;
- g.8) eventuale appartenenza del sito prescelto ad Aree di Sviluppo Industriale;
- g.9) contributo potenziale complessivo alla riduzione nell'utilizzo delle fonti fossili (efficienza termodinamica dell'impianto proposto);
- g.10) livello di soddisfacimento degli standard di qualità ambientale, qualità e continuità dell'Energia Elettrica trasportata, sicurezza e salute pubbliche previste dalle norme nazionali e locali, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni di gas serra e delle altre emissioni nocive in aria, acqua e suolo, valutabili, anche attraverso l'adesione al sistema di certificazione EMAS, mediante indici di emissione per unità di energia elettrica erogata (kg di CO₂, CO, NO_x, SO_x, particolato, ecc., per kWh elettrico);
- g.11) entità della riduzione del costo del chilowattora nelle zone limitrofe a quelle di realizzazione dell'impianto o, più in generale, dei benefici tariffari offerti ad utilizzatori della Regione;
- g.12) contributo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio della regione Campania attraverso investimenti diretti o interventi di cofinanziamento, con modalità concordate

con l'Ente Regione, finalizzati alla realizzazione di impianti idroelettrici, eolici, geotermici, fotovoltaici, a biomasse o con celle a combustibile e nuovi vettori energetici;

g.13) caratteristiche funzionali dell'impianto correlate al soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Libero Mercato dell'Energia;

g.14) contributo alla ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico attraverso investimenti diretti o interventi di cofinanziamento, finalizzati alla realizzazione di impianti pilota o progetti dimostrativi e di ricerca di particolare interesse;

g.15) eventuali ricadute occupazionali sul territorio.

- h) Nel quadro del soddisfacimento degli standard di cui al precedente punto g.10), saranno proposte periodicamente, in genere di anno in anno, eventuali raccomandazioni addizionali per la tutela complessiva dell'ambiente e della salute pubblica, da aggiungere a quelli già indicati nella normativa nazionale e locale vigente ed il miglioramento del grado di qualità e di continuità dell'energia elettrica distribuita. Tali raccomandazioni saranno differenziate su base provinciale e/o comunale e terranno conto dei livelli complessivi di qualità e continuità dell'energia elettrica, e di inquinamento (aria, acqua, etc.), già esistenti nelle varie zone della Regione e conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione e/o di altre sorgenti di inquinamento i cui effetti insistono sulla stessa zona. Per la individuazione di tali eventuali raccomandazioni addizionali può essere sentito anche il Forum di cui al successivo art.4, che si potrà avvalere anche dei dati elaborati da reti di rilevazione;
- i) La Regione provvede all'istituzione di un catasto regionale finalizzato alle grandezze energetiche, alle fonti energetiche e, più in particolare, ai livelli d'inquinamento/emissione dovuti alle attività energetiche. A tal fine provvederà a predisporre e/o ad adeguare i relativi sistemi di rilevamento.
- j) La Regione tenderà, inoltre, a favorire il monitoraggio del sistema energetico nei punti dei vari possibili utilizzi finali dell'energia. Saranno favoriti sistemi di misura certificati e l'individuazione di opportuni indici della qualità dell'energia.

Articolo 4

Istituzione del Forum Regionale per l'Energia e l'Ambiente

1. La Regione provvede all'istituzione di un Forum per l'Energia, presieduto dall'Assessore con Delega all'Energia.
2. Il Forum è l'organismo di consultazione della Giunta Regionale relativamente alle tematiche proprie dell'ambito energetico ed a quelle di impatto ambientale derivanti dalla presenza di impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché in tema di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica per l'utilizzo ottimale delle fonti alternative.
3. Il Forum esprime pareri, non vincolanti, su richiesta del Presidente e può essere preventivamente consultato in merito ad atti di pianificazione, iniziative ed interventi in materia di sviluppo sostenibile del settore, di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
4. Il Forum è composto dai componenti l'Amministrazione Regionale, da quelli designati dalle Organizzazioni Nazionali, operanti in territorio regionale, degli Imprenditori, dei Sindacati, delle

Associazioni Ambientaliste, dei Comuni, delle Province, nonché dalle Istituzioni Universitarie e dai Centri Nazionali di Ricerca Scientifica.

5. Il Forum è articolato in due settori:

- a. Settore tecnico-scientifico ed impatto ambientale
- b. Settore mercato-sviluppo ed occupazionale.

6. I settori, di cui al precedente punto 5, risultano composti come segue:

- Componenti Regionali:

- a) Assessore alle Attività Produttive;
- b) Assessore alle Politiche del Territorio;
- c) Assessore alla Ricerca Scientifica;
- d) Assessore alle Politiche Ambientali;
- e) l'Energy Manager della Regione Campania;
- f) il Responsabile dell'Autorità Ambientale della Regione;
- g) il Coordinatore ACG Settore Secondario, che assicura, il servizio di segreteria;
- h) il Coordinatore AGC Gestione del Territorio;
- i) il Coordinatore dell'AGC Ricerca Scientifica;
- j) il Coordinatore ACG del Settore Tutela dell'Ambiente.

- Componenti Settore tecnico-scientifico ed Impatto ambientale:

- k) un tecnico designato per ogni provincia
- l) un membro nominato dall'ANCI e dal ANPI
- m) un tecnico designato da ciascuna delle seguenti Università: Università di Napoli Federico II, Seconda Università di Napoli, Università di Salerno, Università del Sannio;
- n) un tecnico designato da ciascuno dei seguenti soggetti: CNR, ENEA, ARPAC, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale;
- g) un rappresentante per ognuna delle associazioni ambientaliste con carattere nazionale, operanti nel territorio regionale.

- Componenti Settore mercato-sviluppo ed occupazionale:

- e) un rappresentante per ognuno degli organismi nazionali degli industriali, operanti nel territorio regionale;
- f) un rappresentante per ognuno degli organismi nazionali degli artigiani, operanti nel territorio regionale;
- g) un rappresentante per ognuno degli organismi nazionali degli commercianti, operanti nel territorio regionale;
- h) un rappresentante per ognuno degli organismi nazionali degli agricoltori, operanti nel territorio regionale;
- i) un rappresentante per ognuno degli organismi nazionali delle OO.SS., operanti nel territorio regionale.

7. La designazione dei componenti del Forum deve avvenire da parte delle Amministrazioni, delle Associazioni e degli Enti, di cui al presente articolo, entro il termine previsto dall'avviso della pubblicazione di queste linee guida nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La nomina di un componente può essere formalizzata su istanza della Regione oppure a seguito di richiesta di

partecipazione avanzata dalla stessa Amministrazione/Associazione/Ente, qualora risponda ai requisiti summenzionati.

8. La Giunta Regionale provvede con proprio atto amministrativo alla costituzione del Forum, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione di queste linee guida nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
9. Il corrispettivo economico e le procedure amministrative da attivare per favorire la partecipazione al Forum dei componenti designati sono a carico delle Amministrazioni, delle Associazioni e degli Enti di appartenenza.
10. Nella sua prima riunione il Forum, per ogni settore, definisce le modalità operative e le tematiche di interesse da trattare, precisandone le priorità.
11. Il Forum si riunisce, in forma plenaria, almeno una volta all'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritiene opportuno.
12. I due settori possono interagire tra di loro per formalizzare proposte al Presidente, che verranno vagliate nella prima seduta utile del Forum.
13. I componenti possono sempre formalizzare proposte, nell'ambito delle problematiche di interesse, che saranno portate all'o.d.g. nella prima seduta utile del Forum.
14. Il Forum può indire audizioni di soggetti interessati al settore ed essere esteso a tecnici designati dagli Enti locali, per specifiche problematiche di competenza.

Articolo 5

“Atti di indirizzo e coordinamento per l'autorizzazione alla costruzione, all'esercizio e alla modifica di impianti di produzione dell'energia elettrica di potenza inferiore a 300MW termici ”

1. La Regione, sentite le Province e nel rispetto delle reciproche autonomie, emana degli Atti di Indirizzo e Coordinamento riguardanti l'iter autorizzativi per la costruzione e l'esercizio, la modifica o il ripotenziamento di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti convenzionali (solo se di potenza non superiore ai 300 MW termici) e da fonti rinnovabili ed assimilate. Per gli impianti di produzione d'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili saranno, in particolare, fornite indicazioni sui vincoli e sui parametri di riferimento progettuale, relativamente ai quali sarà possibile valutare la Sostenibilità Ambientale.
2. Gli Atti di cui al comma precedente dovranno prevedere lo snellimento delle procedure per le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di nuovi impianti nonché alla modifica ed il ripotenziamento di impianti esistenti.

Articolo 6

Strumenti amministrativi e finanziari di sostegno alla politica energetica regionale

1. Nell'ambito del Piano e dei provvedimenti normativi di attuazione dello stesso, la Regione, al fine di perseguire il massimo grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove, tra gli strumenti prioritari di attuazione dello stesso, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e gli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della L.662/1996 e dalle altre leggi vigenti, e,

- più in generale, qualunque forma di concertazione permanente, realizzata anche attraverso il Forum di cui all'art. 4.
2. La Regione, in attuazione degli obiettivi del Piano e per incentivare interventi dimostrativi o ritenuti di interesse strategico, promuove tutti gli strumenti finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico-ambientale, tra cui:
- a) strumenti finanziari di contribuzione ed incentivazione pubblica, consistenti anche in possibili provvedimenti in tema di politica fiscale, legati alla disponibilità di fondi comunitari, nazionali e regionali, attivabili nel settore;
 - b) strumenti finanziari quali: "Project Financing", finanziamento tramite terzi e istituzione di un fondo di credito agevolato specifico.